

TAR LAZIO
Sezione Prima Bis

Ricorso R.G.N. 841/2010

Con Ordinanza Collegiale n. 737/2010 del 3.05.2010 il TAR Lazio, Sez. 1[^]Bis, rinviando la discussione del ricorso alla camera di consiglio del 2.07.2010 ore 8.45 (noti locali di via Flaminia n. 189, Roma) ordinava l'integrazione del contraddittorio tramite la notifica per pubblici proclami del seguente ricorso, proposto dal sig. **Pili Simone**, rapp.to e difeso dall'Avv. Riccardo Gozzi, con domicilio eletto in Roma – Via G. Bettolo n. 17, giusta mandato a margine del ricorso, contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, nonché nei confronti di: Annè fabio, Salemi Vincenzo, Penza Pasqualino, Franchina Ginaluca, e Francavilla Angelo (controinteressati), per l'annullamento, previa sospensiva:

- del giudizio medico legale di cui al verbale di visita medica del 17.11.2009 con il quale la Commissione per gli accertamenti sanitari presso il Centro di Selezione di Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno riteneva il ricorrente Pili Simone non idoneo alla ferma quadriennale prefissata per le seguenti motivazioni "Tratti di introversione (PS=3)" così escludendolo dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 5.083 Volontari in ferma prefissata quadriennale nell'Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell'Aeronautica (pubblicato in G.U.R.I. 4[^] Serie Speciale n. 70 del 09.09.2008);
- di tutte le operazioni compiute e dei provvedimenti adottati dalla Commissione per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali, tra cui:
 - a) l'eventuale visita psichiatrica;
 - b) l'eventuale determinazione dei criteri da seguire nello svolgimento e nella valutazione degli accertamenti fisio-psico-attitudinali;
 - c) gli eventuali accertamenti effettuati dalla Commissione – mediante somministrazione di test ed effettuazione di colloqui – volti a verificare in capo al ricorrente il possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali, per mancata predeterminazione degli stessi;



- d) le eventuali risultanze emerse dal materiale testologico di cui alla Relazione dello psicologo sulle risultanze testo logiche;
- e) le eventuali indicazioni per i periti selettori;
- f) il giudizio di non idoneità e il profilo sanitario;

ed inoltre per l'annullamento:

- del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso, di estremi e data ignoti, non notificato al ricorrente;
- della graduatoria di merito relativa alla 2° immissione del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, per l'anno 2009, di 3.038 volontari in ferma prefissata quadriennale nell'Esercito, indetto con decreto interdirigenziale n. 154 del 3 settembre 2008 e successive modificazioni (G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 70 del 09.09.2008) pubblicata in data 21.12.2009;
- di ogni altro atto agli stessi presupposto, consequenziale e comunque connesso, relativo al medesimo oggetto.

Con il primo motivo di ricorso veniva eccepita la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.M. 4 aprile 2000 n. 114 in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, del medesimo D.M. e dell'art. 2 del D.P.R. n. 487/1994; la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; l'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta dell'azione amministrativa; per difetto e perplessità della motivazione; per travisamento dei fatti; per ingiustizia manifesta.

Ciò in quanto la disposizione contenuta negli artt. 5 lett. b) e 8 del bando di concorso, nonché quella regolamentare di cui all'art. 16 dell'elenco annesso al Decreto Ministeriale 4 aprile 2000 n. 14, integrano il risultato di un'erronea applicazione di norme, di settore e generali, che individuano i requisiti di accesso al pubblico impiego, tra cui anche quello relativo all'idoneità psico-fisica. Come si ricava dalle stesse disposizioni generali del citato DPR, ed , in più, dal disposto di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 487/1994, solo in relazione alle specifiche esigenze di impiego, possono essere richiesti particolari requisiti fisio-psico-fisici.

Con riferimento alla fattispecie si rileva che il giudizio di "non idoneità"ricevuto al concorso per l'accesso quale VFP4 per "TRATTI DI INTROVERSIONE PS=3" è del tutto errato sotto l'aspetto



scientifico, e per di più rientra in uno stato affettivo che non raggiunge il livello di uno stato patologico tale da potersi considerare causa di inidoneità al servizio. Ciò anche alla luce delle stridenti contraddizioni emergenti tra l'eccellente *curriculum* militare (ricco di lodi) del ricorrente e l'apodittico rilievo mosso dalla Commissione, nonché – e soprattutto - le stesse contraddizioni emergenti tra le diverse valutazioni delle Commissioni Mediche militari che hanno valutato il quadro sanitario del ricorrente.

Il ricorrente era già stato valutato PS=2, e quindi idoneo, nel 2008 dalla Commissione Medica di Bologna; PS=3 il 17.11.2009 dalla Commissione Medica di Foligno (quella del concorso); ed ancora una volta PS=2 il successivo 21.12.2009 dalla Commissione Medica di Milano. In difetto, dunque, di una diagnosi univoca tra le varie Commissioni Mediche – peraltro a distanza di pochi mesi l'una dall'altra – il giudizio di inidoneità emesso dalla Commissione del concorso si presta a numerose perplessità, apparendo *ictu oculi* illogico, arbitrario e incoerente con la vera condizione del ricorrente, quindi non pienamente rispondente ai principi della scienza medica in materia, nonché tale da inficiare la corretta applicazione dei principi di imparzialità, buon andamento, legalità dell'attività amministrativa prescritti dagli artt. 97 e 3 della Costituzione.

Con il secondo motivo di ricorso veniva eccepita la carenza assoluta e/o insufficienza della motivazione, la violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, il travisamento dei fatti, lo sviamento ed il difetto assoluto di istruttoria.

A supporto, veniva prodotta una la relazione medico-legale psicologica del Dott. Marco Cannavici (medico chirurgo specialista in psichiatria criminologia e psichiatria forense, medicina legale e delle assicurazioni) da cui risultava confermato il perfetto stato di salute psichica del ricorrente e dalla cui disamina emergeva l'evidente illogicità e l'inattendibilità tecnica delle valutazioni effettuate e delle conseguenti determinazioni assunte dalla Commissione medica.

Nel ricorso veniva proposta l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, la richiesta di accoglimento del ricorso, attività istruttoria ed ogni pronuncia consequenziale anche in ordine alle spese.



In Roma, 14.01.2010 F.to Avv. Riccardo Gozzi

Con Ordinanza Coll. n. 283/2010 del 17/18.02.2010 il TAR Lazio, al fine di verificare la fondatezza dei presupposti di fatto sui quali risultava basata la determinandone avversata dal ricorrente, ordinava al Ministero della Difesa di sottoporre il ricorrente ad un nuovo accertamento sanitario.

Quindi, preso atto del verbale con cui il Centro di selezione e reclutamento dell'Esercito comunicava che il ricorrente, in sede di revisione, era risultato idoneo con attribuzione del coefficiente PS 2, e che tale giudizio avrebbe potuto comportare l'accoglimento del ricorso, con Ordinanza Collegiale n. 737/2010 dep. il 3/05/2010, non potendosi prevedere quale posizione il ricorrente andrebbe ad occupare nella graduatoria concorsuale e ritenuto che tutti coloro che, nella stessa graduatoria, venissero a trovarsi in posizione peggiore rispetto al ricorrente sarebbero da considerare controinteressati avendo un interesse giuridicamente qualificato (dall'attuale posizione nella graduatoria) a contrastare la collocazione del ricorrente, ordinava al ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio (avvalendosi della procedura dei pubblici proclami) nei confronti di tutti coloro i quali risultano inseriti nella graduatoria concorsuale in questione, ma con esonero dell'indicazione nominativa dei controinteressati.

Pertanto, di ciò si rendono formalmente edotti ai sensi dell'art. 150 c.p.c. tutti i soggetti inseriti nella graduatoria inerente il concorso in questione affinché possano esercitare i diritti e le facoltà processuali dei controinteressati previste dalla legge.

Roma, 17 maggio 2010

(Avv. Riccardo Gozzi)

